

Modalità di funzionamento delle Commissioni locali valanghe e di svolgimento delle attività di supporto alla Regione, ai Comuni e ai gestori delle piste da sci, ai sensi della l.r. 29/2010

PREMESSA

Il presente documento definisce le modalità di funzionamento delle Commissioni locali valanghe e di svolgimento delle attività di supporto alla Regione, ai Comuni e ai gestori delle piste da sci per le attività di previsione e valutazione delle condizioni nivometeorologiche e dello stato di stabilità delle masse nevose, di vigilanza, di allerta e di intervento nelle situazioni di rischio e di gestione dell'emergenza, al fine di assicurare a livello locale il controllo delle situazioni di pericolo sul territorio di competenza, sulla base di criteri e metodologie omogenee, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 "Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe."

Tali indicazioni sono state approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione n. XXX del XXXX, previa acquisizione dell'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con nota prot. n. 5343 del 13.10.2010.

1. Aspetti generali

Le Commissioni Locali Valanghe, (di seguito, per brevità, CLV), sono un organo consultivo di supporto ai Comuni, all'Amministrazione regionale ed ai gestori delle piste da sci.

La fase operativa di gestione delle attività di protezione civile sarà sempre gestita dal C.O.C. (centri operativi comunali), o se dal caso dal C.O.M. (Centro Operativo Misto) o dalla Direzione Protezione Civile, il quale potrà avvalersi dell'attività di monitoraggio e previsione dei fenomeni valanghivi posta in essere dalla CLV. Pertanto le CLV dovranno preferibilmente essere integrate nei C.O.C. ai quali compete il supporto alla gestione operativa delle emergenze sotto la direzione del Sindaco.

E' compito della CLV la valutazione a scala locale del pericolo valanghe. Tale valutazione può divergere rispetto a quella espressa nell'Avviso di criticità per valanghe o nel Bollettino Neve e Valanghe Regionale fatta salva una documentata motivazione.

Nel caso la CLV interessi territorialmente più Comuni, gli stessi, con le modalità di cui alla parte IV, titolo I, della l.r. 54/1998, individueranno il Comune capofila.

2. Attività propedeutiche delle Commissioni Locali Valanghe

- 1) Nell'ambito delle misure di protezione civile in materia di rischio valanghivo le CLV, in ottemperanza delle funzioni individuate all'art. 2 della legge, svolgono le seguenti attività:
 - a) individuazione, nell'ambito del territorio di competenza, delle aree critiche esposte a valanghe in scala 1: 10.000, come riportate nella Cartografia degli Ambiti Inedificabili ai sensi dell'art. 37 legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

- (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) e/o, in assenza di questa, sulla base della più recente edizione del Catasto Regionale Valanghe;
- b) individuazione di siti rappresentativi per quota, esposizione, pendenza e morfologia delle aree di distacco dei fenomeni più ricorrenti e/o pericolosi, al fine di monitorarne l'innnevamento tramite la posa di aste nivometriche;
 - c) individuazione di siti di rilevamento idonei per l'esecuzione, in condizioni di sicurezza, di profili nivologici e test di stabilità al fine di valutare, a scala locale, le caratteristiche del manto nevoso e la loro probabile evoluzione;
 - d) eventuali ulteriori misure ritenute idonee per la valutazione del pericolo a scala locale;
 - e) definizione degli scenari di rischio associati a eventi nivo-meteorologici critici sulla base dell'esperienza pregressa, delle consuetudini locali e della memoria storica.
- 2) Le attività di cui al punto 1 vengono esplicitate da parte della CLV in un "Piano delle Attività in materia Valanghiva"- di seguito denominato P.A.V. .
 - 3) Il P.A.V. è oggetto di periodiche revisioni da effettuarsi con cadenza almeno quinquennale e comunque ogni qualvolta si individuassero situazioni di rischio non individuate precedentemente.
 - 4) Il P.A.V. dovrà essere predisposto ed adottato entro mesi 12 dalla costituzione della CLV e dovrà essere trasmesso in copia, su supporto digitale, alle strutture regionali competenti in materia di Protezione Civile e Neve e Valanghe.
 - 5) L'Ufficio neve e valanghe della Regione supporta tecnicamente le singole CLV nella redazione del P.A.V.

3. Composizione delle CLV

- 1) I sostituti dei componenti di cui all'art. 4 comma 1 possono essere, così come stabilito all'art. 4 comma 2, così individuati:
 - a) guida alpina;
 - b) delegato da parte del direttore delle piste nell'ambito del personale in forza, o a contratto, presso il comprensorio sciistico referente;
 - c) delegato da parte del Comandante della stazione forestale nell'ambito del personale in forza alla stazione di pertinenza della CLV.

4. Compiti della CLV

- 1) Una copia dei pareri prodotti dalla CLV nell'esercizio delle sue funzioni è inviata, a mezzo fax od in via telematica, all'Amministrazione comunale interessata ed a quelle eventualmente associate nonché all'ufficio regionale competente in materia di neve e valanghe, alla struttura regionale competente in materia di Protezione Civile ed alla struttura regionale competente in materia di viabilità.
- 2) La CLV dovrà dotarsi di un Registro Stagionale delle Attività che deve contenere i verbali della CLV in ordine temporale e documentare l'attività svolta durante la stagione, con particolare attenzione alle descrizioni dei procedimenti

presi in caso di criticità e creare una sorta di “storico” delle attività e delle scelte operate che sarà assai utile nel tempo sia per trasmettere conoscenza alle nuove CLV che verranno sia per migliorare i procedimenti decisionali.

- 3) Le funzioni di cui art. 2 della legge vengono sostenute anche da sopralluoghi mirati, prove di stabilità ed analisi stratigrafiche del manto nevoso da effettuarsi prevalentemente nei periodi di criticità o ritenuti più utili per l'attività di previsione locale. L'Ufficio neve e valanghe della Regione fornisce il supporto tecnico e scientifico necessario inerente l'analisi e la lettura del Bollettino Nivometeorologico Regionale e dei dati rilevati sul territorio di competenza mettendo a disposizione, su esplicita richiesta delle CLV, le informazioni in suo possesso relative alle condizioni del manto nevoso e all'attività valanghiva.
- 4) La CLV si rende disponibile a dare comunicazione tempestiva all'Ufficio neve e valanghe della Regione dei dati nivometeorologici rilevati e degli eventi valanghivi osservati.
- 5) A sostegno delle funzioni di cui all'art. 2 della legge l'Ufficio Centro Funzionale, con l'appoggio dell'Ufficio neve e valanghe, mette a disposizione delle CLV, tramite apposito software di visualizzazione, i dati rilevati dalle stazioni automatiche della rete di rilevamento regionale

5. Livelli di attivazione delle strutture comunali di protezione civile

Per quanto concerne le procedure di attivazione in materia di protezione civile conseguenti alle valutazioni svolte dalle CLV si rimanda alle disposizioni e procedure operative per l'attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, “ Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, approvato con DGR n. 3655 del 11 dicembre 2009.

6. Corsi di formazione ed aggiornamento

- 1) Sulla base di un calendario definito dall'Ufficio neve e valanghe della Regione entro il primo rinnovo delle CLV la Regione organizza gratuitamente per i suoi componenti, nonché eventuali ulteriori 2 nominativi per CLV, individuati dal Comune capofila, il corso di osservatore nivologico con rilascio del relativo titolo abilitativo AINEVA.
- 2) Prima dell'inizio della stagione invernale l'Ufficio neve e valanghe della Regione organizza un incontro per tutti componenti delle CLV al fine di favorire la conoscenza delle procedure previste dalla DGR n. 3655 del 11 dicembre 2009 nonché la più aggiornata conoscenza delle tematiche e delle tecniche di previsione e monitoraggio legate al rischio valanghivo.
- 3) La partecipazione agli incontri di formazione di cui al punto 2 è obbligatoria per almeno 2 componenti di ogni CLV.
- 4) La calendarizzazione delle attività di formazione di cui ai punti 1 e 2 verrà definita dall'Ufficio neve e valanghe della Regione.